

Fondo per la formazione professionale Costruzioni in legno (FFP Costruzioni in legno)

Risposte alle domande frequenti FAQ

Domande	Risposte
1. Dove si trova la base giuridica?	La legge sulla formazione professionale (LFPr) entrata in vigore nel 2004 prevede la possibilità che il Consiglio federale dichiari il Fondo per la formazione professionale (FFP) di obbligatorietà generale per un settore. – Art. 60 Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) – Art. 68 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
2. Dove è possibile consultare la decisione del Consiglio federale in merito alla dichiarazione di obbligatorietà generale?	La decisione del Consiglio federale è stata pubblicata nei seguenti bollettini ufficiali: – Foglio federale svizzero, edizione n. 38 del 22.09.2009 – Foglio ufficiale svizzero di commercio, edizione n. 183 del 22.09.2009 La decisione è disponibile anche all'indirizzo holzbau-schweiz.ch/bbf .
3. Quali sono il senso e lo scopo del FFP Costruzioni in legno dichiarato di obbligatorietà generale?	Lo scopo del fondo è il finanziamento di prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base, superiore e continua orientata al lavoro (art. 7 del Regolamento). Holzbau Schweiz fornisce servizi di pubblica utilità nel campo della formazione a vantaggio dell'intero settore. Holzbau Schweiz garantisce, tra le altre cose, l'apporto di professionisti qualificati e la loro formazione in base alle esigenze del settore. In precedenza le spese per la formazione professionale venivano sostenute esclusivamente dalle aziende associate di Holzbau Schweiz. Con il FFP Costruzioni in legno dichiarato d'obbligatorietà generale, anche le altre aziende del settore sono tenute a versare contributi adeguati alla formazione professionale. In questo modo il fondo assicura una ripartizione solidale degli oneri.
4. Anche i non membri beneficiano del FFP Costruzioni in legno?	Sì, l'intero settore beneficia dei servizi nell'ambito della formazione professionale di base, superiore e continua finanziati dal FFP Costruzioni in legno.
5. Come si garantisce che i fondi non vengano utilizzati in modo improprio?	La trasparenza sul corretto utilizzo dei fondi è garantita da una contabilità separata. Il conto del fondo viene controllato annualmente da un organo di revisione indipendente (art. 18 del Regolamento). Il fondo è inoltre soggetto alla vigilanza del SEFRI, ex UFFT (art. 18 del Regolamento). Tali provvedimenti garantiscono che i contributi vengano utilizzati come previsto.
6. Come faccio a sapere se la mia/nostra azienda è interessata dal FFP Costruzioni in legno?	Nell'ambito di applicazione dagli artt. 3-6 del Regolamento è definito quali aziende rientrano nel settore. Se la vostra azienda non rientra nella definizione, comunicatelo per iscritto a Holzbau Schweiz tramite il modulo di dichiarazione. Motivate la vostra richiesta e inviate le ricevute via e-mail a bbf@holzbau-schweiz.ch .
7. A quanto ammonta il contributo?	Il contributo per azienda o parte di azienda ammonta a CHF 300.00 all'anno. Inoltre, occorre corrispondere CHF 72.00 per collaboratore all'anno.

Domande	Risposte
8. Devo versare dei contributi per tutti i collaboratori?	I contributi sono dovuti per i collaboratori specifici del settore con una formazione professionale di base quale specialista nel campo delle costruzioni in legno/carpentiere, caposquadra costruzioni in legno, capo carpentiere costruzioni in legno, tecnico SSS nelle costruzioni in legno, maestro carpentiere, addetto delle costruzioni in legno, aiuto carpentiere e apprendista nel campo delle costruzioni in legno. Per il personale commerciale non occorre versare alcun contributo.
9. Anche i collaboratori a tempo parziale sono soggetti all'obbligo di contribuzione?	Sì, per le persone occupate a tempo parziale occorre versare i contributi, purché siano assicurate secondo la LPP. (Art. 10 cpv. 5 del Regolamento).
10. Non ho collaboratori, sono una ditta individuale, un lavoratore autonomo. Devo pagare anche io?	Sì. Le ditte individuali sono tenute a versare il contributo aziendale di CHF 300.00 (artt. 8 / 10 del Regolamento).
11. Cosa succede se vengo assoggettato come azienda mista a due FFP Costruzioni in legno?	In linea di principio, le aziende miste sono soggette all'obbligo di contribuzione. Tuttavia, l'obbligo di contribuzione è limitato alla parte dell'azienda che opera nel settore delle costruzioni in legno. Di conseguenza, a seconda del profilo di attività, un'impresa deve contribuire a due fondi di formazione professionale. Per sgravare le aziende miste, dal 1° gennaio 2010 è stato stipulato un accordo con le associazioni VSSM, Involucro edilizio Svizzera e SSIC in base al quale il contributo aziendale deve essere pagato per metà.
12. Devono contribuire al fondo anche le aziende che non hanno mai fatto ricorso ai servizi di Holzbau Schweiz?	Sì. Il FFP Costruzioni in legno è gestito da Holzbau Schweiz, ma i servizi nel settore della formazione professionale di base, superiore e continua vanno a beneficio di tutte le aziende del settore.
13. Anche i membri di Holzbau Schweiz devono versare contributi nel fondo?	Sì, il contributo per il FFP Costruzioni in legno è compreso nella quota associativa di Holzbau Schweiz (art. 10, cpv. 4 del Regolamento).
14. Cosa succede se non presento il formulario di dichiarazione?	Se un'azienda rifiuta la dichiarazione, verrà valutata a discrezione della commissione del fondo (art. 19 cpv. 2 del Regolamento). In virtù della stima (valutazione), per le rispettive spese viene riscossa un'indennità di CHF 50.00.
15. Con il FFP Costruzioni in legno vengono finanziate anche prestazioni cantonali?	No. Il FFP Costruzioni in legno finanzia esclusivamente compiti nazionali.
16. Cosa succede se effettuo già versamenti in un fondo cantonale per la formazione professionale?	Anche se versate contributi in un fondo cantonale per la formazione professionale, siete interamente soggetti all'obbligo di contribuzione del FFP Costruzioni in legno. Dato che il fondo finanzia solo servizi di portata superiore a livello nazionale, non vi è alcuna sovrapposizione con eventuali fondi cantonali esistenti. Pertanto, il principio secondo cui nessuno paga due volte per lo stesso servizio si considera rispettato.
17. Cosa fare se non si è d'accordo con l'importo fatturato?	Vi invitiamo a comunicarlo immediatamente a Holzbau Schweiz. Allegate i relativi giustificativi (ad es. fattura dell'altro fondo per la formazione professionale, regolamento del fondo interessato, ecc.).
18. A chi ci si può rivolgere in caso di domande?	Se avete domande o desiderate ricevere informazioni, rivolgetevi al numero di telefono 044 511 02 15 o all'indirizzo bbf@holzbau-schweiz.ch